

EMERGENZA CORONAVIRUS



LA DIDATTICA RESPONSABILE IN EPOCA DI EMERGENZA



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

WWW.FLCCGIL.IT

LA DIDATTICA RESPONSABILE IN EPOCA DI EMERGENZA

A cura di:

Manuela Calza
Massimiliano De Conca
Roberta Fanfarillo
Maria Grazia Frilli
Raffaele Miglietta
Graziamaria Pistorino
Alessandro Rapezzi
Annamaria Santoro

Per la redazione:

Fabio Mancini

Didattica, responsabilità, organizzazione e libertà di insegnamento

La scuola non chiude, ma prosegue sotto altre forme.

In questi tempi di “sospensione” della dimensione sociale e produttiva del Paese, la scuola continua a rappresentare un luogo di vita, in cui si sviluppano non solo conoscenze, ma senso di appartenenza e di partecipazione.

Per questo è necessario che, di fronte all'emergenza, le nostre scuole continuino ad essere presidio di socialità e di democrazia, per gli studenti, per i docenti, per la comunità.

Occorre pertanto trovare strumenti che permettano di superare l'isolamento fisico e offrano agli studenti la possibilità di non interrompere del tutto il percorso formativo, salvaguardando il diritto allo studio e attenendosi ai principi fondanti del nostro sistema pubblico di istruzione:

- la libertà di insegnamento, sancita dall'art. 33 della nostra Costituzione;
- l'autonomia scolastica regolamentata dal DPR 275/99

E ciò, non per una astratta rivendicazione di principio, ma perché niente vi è di più funzionale all'apprendimento della libertà e dell'autonomia docente che, anche in questi frangenti, rimane la più alta garanzia di efficacia educativo-didattica nell'interesse dell'alunno.

In questo scenario si colloca la possibilità di attuare modalità didattiche “alternative”, riconoscendo ai docenti le competenze per scegliere metodi e strumenti idonei a dare, in un contesto denso di difficoltà, le risposte più adeguate ai bisogni di ciascuno dei propri studenti, esercitando la propria autonomia professionale, coerentemente con le procedure organizzative, le articolazioni orarie e le tempistiche adottate dalle rispettive istituzioni scolastiche attraverso i propri organi collegiali.

La collegialità, e non l'iniziativa solitaria di singoli docenti, continua infatti a ricoprire una funzione inderogabile di orientamento e progettazione e richiede di essere esercitata, anche nell'emergenza, nel rispetto della normativa vigente, con modalità flessibili e un'articolazione agile e funzionale degli organismi (consigli di classe, team dei docenti, dipartimenti, ecc).

La didattica a distanza, seppur variamente articolata, si rivela, in questa particolare situazione non “una” ma “la” modalità per far sentire ai ragazzi che non sono soli, che la comunicazione non si interrompe, che lo studio e l'impegno rimangono l'argine principale contro la paura.

Ciò non di meno è evidente che si tratta di una soluzione che non è di per sé in grado di trasferire tout court davanti a uno schermo le attività “sospese”, compresa la valutazione degli apprendimenti, perché nessuna piattaforma e nessuna attività a distanza potranno sostituire la didattica “in presenza”, costruita su processi collettivi e sulla relazione tra i pari e con gli insegnanti. Non ci sfugge inoltre che il problema della carenza delle infrastrutture informatiche, che riguarda molte realtà del Paese non solo a livello scolastico, rischia di accrescere le disuguaglianze in una situazione in cui l'accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla fruibilità della rete, oltre che alla disponibilità di supporti informatici e alle condizioni di contesto che non sempre consentono lo studio individuale.

La complessità e la problematicità della fase richiedono un impegno straordinario e coordinato per un patto educativo forte, espressione della natura inclusiva della comunità scolastica, che impegni i docenti in scelte didattiche responsabili, riconosca ai dirigenti scolastici un ruolo di coordinamento attivo, valorizzi il coinvolgimento delle famiglie e il protagonismo degli studenti nei processi formativi.

Al governo compete individuare modalità e risorse per non lasciare indietro nessuno, garantendo pari opportunità a tutti gli alunni, a partire dallo stanziamento di fondi per assegnare strumentazioni informatiche alle famiglie in difficoltà e per consentire alle scuole e ai docenti di esercitare le loro prerogative, non per alcuni, ma per tutti gli studenti; con l'auspicio che dai sacrifici di questi giorni possa nascere una nuova consapevolezza della centralità della scuola per il futuro delle nuove generazioni, per la crescita e per la tenuta democratica del Paese e determinare scelte politiche conseguenti.

Prestazione lavorativa e utilizzo del registro elettronico

Per far fronte all'emergenza da contagio Covid-19 (Coronavirus) il Governo ha disposto la sospensione delle attività didattiche sul tutto il territorio fino al 3 aprile (per ora) e quindi l'attivazione da parte dei docenti della didattica a distanza [in calce a questo paragrafo è riportato un approfondimento normativo].

Si tratta di una esperienza lavorativa per buona parte di docenti ed alunni del tutto nuova, con tutti i limiti che comporta la sperimentazione di una novità realizzata in condizioni di emergenza per l'intero Paese.

Va infatti tenuto conto della possibilità che non tutti i docenti o gli studenti siano in possesso dei necessari strumenti informatici o della connessione ad internet funzionale alla realizzazione della didattica on line. Non a caso il recente [decreto "Cura Italia"](#) ha disposto **specifici finanziamenti** proprio per venire incontro alle esigenze di quella parte di popolazione studentesca, non residuale, priva di strumentazione informatica (come rilevato dal Ministero stesso con la [nota 391 del 16 marzo 2020](#) "Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza").

Lo stesso decreto dispone anche un finanziamento per la formazione dei docenti, perché non può essere trascurato il fatto che parte significativa della categoria ha scarse competenze non tanto nell'uso dei computer o tablet ma rispetto ad una modalità di insegnamento che utilizza sistematicamente piattaforme digitali o altri strumenti telematici.

Trattandosi di una sperimentazione in condizioni di emergenza, occorrerà che i docenti, insieme ai colleghi di classe, predispongano le attività, facendo ricorso alle più diverse ed attrattive modalità didattiche, anche tenendo conto della strumentazione disponibile, al fine di mantenere, nei limiti della condizione data, il più possibile viva la relazione educativa con gli alunni e studenti, nella consapevolezza che non è possibile replicare con la didattica a distanza quanto realizzabile con l'attività in presenza.

A questo proposito non servono indicazioni operative troppo prescrittive ma occorre rafforzare e sostenere l'impegno di tutta la comunità educante, ed in particolare dei docenti, nella gestione delle attività e nella prestazione di lavoro che non può essere assimilabile all'attività ordinaria come occorrono anche flessibilità e buon senso nel coordinamento dell'impegno richiesto ai docenti in queste condizioni.

Questa scheda vuole definire il profilo normativo vigente e i principi ineludibili che regolano il rapporto di lavoro, la cui conoscenza si colloca proprio nel "*quadro di riferimento*", in pieno rispetto delle competenze e delle attese di tutti, tenuto conto che l'attuale stato di emergenza non può portare allo stravolgimento dei diritti-doveri fondamentali.

PRESTAZIONE LAVORATIVA IN SMART WORKING	Nella definizione di smart working c'è, per legge, un principio di flessibilità che non punta a riprodurre l'orario di lavoro, ma ad ottenere gli stessi risultati con tempi e modalità differenti rispetto al lavoro in presenza. Lo stesso principio in linea generale può essere applicato alla didattica a distanza, tenuto conto che la dimensione didattica si esplica non fra datore di lavoro e dipendente ma fra docente e discente. Talché vanno nettamente distinti, da un lato, l'aspetto organizzativo della prestazione lavorativa che pure in queste eccezionali circostanze si dà la singola istituzione scolastica, e, dall'altro, il contenuto e il concreto dispiegarsi della relazione educativo-didattica che rimane nella piena disponibilità del docente.
--	--

	<p>Griglie rigide di controllo, svolgimento lezioni, programmazione, verifica, restituzione degli elaborati, scandite con tempi fissi e attraverso firme di attestazione nel registro elettronico vanno evitate: non si può replicare il servizio ordinario ora interrotto, con una modalità “a distanza” che non tenga in considerazione il contesto nel quale si sta operando. Quanto detto vale per i docenti e gli studenti.</p> <p>Resta fermo il diritto alla disconnessione come previsto dal CCNL che va rispettato anche nel caso della didattica a distanza.</p>
<p>ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (orario di lezione)</p>	<p>Le situazioni emergenziali non si possono affrontare con dinamiche ordinarie.</p> <p>L’orario di insegnamento (art. 28 CCNL 2006-2009) è consolidato su una modalità in presenza; altra cosa è la prestazione attuando le attività a distanza, le cui procedure organizzative devono prevedere avvicendamenti diversi, unità di lezione adattate e le necessarie interazioni dei sistemi in uso.</p> <p>Non si tratta di “telelavoro” ovvero di svolgimento regolato dal rispetto dell’orario individuale e con precisi strumenti tecnologici, da definirsi nel contratto. Qui, la situazione è modificata e prevede lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambiente di apprendimento, che non è fisico e non richiede l’occupazione delle aule. L’unità oraria può articolarsi in modo differente nella giornata o nella settimana, nel massimo rispetto di una programmazione collegiale.</p> <p>Va poi evidenziato che non è pensabile che la didattica a distanza possa surrogare appieno la didattica in presenza. I contenuti e gli obiettivi didattici vanno pertanto opportunamente rimodulati ed adeguati alla nuova situazione.</p>
<p>REGISTRO ELETTRONICO</p>	<p>Anche l’utilizzo del registro elettronico va calato nel contesto di un’offerta formativa profondamente modificata nelle metodologie di insegnamento.</p> <p>Corrispondere l’attività di didattica a distanza con l’obbligo di firma come mero adempimento dell’orario di servizio, è una forzatura rispetto a quella responsabilità professionale più volte richiamata nelle note ministeriali.</p> <p>Le attività didattiche sono sospese e attestare e verificare la presenza fisica del docente alla stregua di una situazione ordinaria, confligge con la richiesta e l’esigenza di rendere flessibili e adattabili gli interventi.</p> <p>Le lezioni, la partecipazione, il confronto con gli alunni costituiscono il punto di riferimento delle attività e ogni utilizzo digitale trova, nelle piattaforme adottate e nei sistemi di trasmissione, una rimodulazione dei contenuti che prevede mezzi diversi.</p> <p>Il registro elettronico è uno di questi, strumento nella comunicazione con colleghi, alunni e famiglie, più che atto pubblico qualificato all’obbligatorietà della rilevazione fisica.</p>

<p>ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (impegni inerenti la funzione docente)</p>	<p>Nella situazione d'emergenza che ha decretato la sospensione delle attività didattiche risultano sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza: se programmate non ci sono elementi ostativi al loro svolgimento "in remoto", ma deve essere garantita la funzionalità della piattaforma per consentire la partecipazione diretta di tutti.</p> <p>È bene precisare che il piano annuale delle attività, come deliberato, comprende impegni di diversa tipologia, programmati puntualmente o individuati in attesa di conferma. Il contesto di emergenza può richiedere una riorganizzazione (per via collegiale), sempre riconducibile agli art. 28-29 e 30 del CCNL.</p> <p>L'art.29 comma 1 del CCNL 2006-2009 prevede una serie di impegni inerenti la funzione docente e il comma 2 gli adempimenti individuali. In ragione di una modalità didattica diversa, si adeguano al sistema in uso e rispondono alle subentrate esigenze.</p> <p>Non è prevista quantificazione oraria, come in un contesto normale, ma è assolutamente necessario valutare (e condividere) l'eventuale sovraesposizione agli strumenti tecnologici, anche in considerazione della complessiva prestazione lavorativa (correzione dei compiti, interventi individualizzati, contatti mail...)</p> <p>A titolo indicativo si richiama l'art. 175 comma 3 del DLgs 81/08 in tema di Sicurezza: <i>"In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale"</i>.</p>
<p>ATTIVITA' AGGIUNTIVE (coordinatore di classe)</p>	<p>Rientra fra le attività aggiuntive di cui all'art.30 del CCNL 2006-2009 anche l'incarico di coordinatore di classe. Non essendo funzione obbligatoria né per contratto né per legge, pur da tempo entrata nella prassi organizzativa della scuola, presuppone che il docente sia stato individuato in precedenza (e conferita la nomina) proseguendo, per continuità, anche in questa fase straordinaria.</p> <p>Eventuali modifiche, rispetto ai compiti già previsti, anche funzionali alle nuove necessità di raccordo con i colleghi, implicano necessariamente una preventiva interlocuzione tra Dirigente e Docente e l'accettazione da parte dell'interessato.</p>

PREROGATIVE DIRIGENZIALI E OBBLIGHI DEI DOCENTI	
LE PREROGATIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	<p>Il DPCM 8.03.2020 stabilisce che <i>“I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”</i>.</p> <p>Il potere di direzione e di coordinamento del dirigente scolastico si realizza nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (DLgs 165/01 art. 25).</p> <p>La definizione dei processi ritenuti più utili ad attuare e verificare le metodologie pedagogico-didattiche e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi di apprendimento è compito dei docenti nelle attività collegiali (art. 26 CCNL 2006-2009).</p> <p>Alla luce delle norme vigenti, pertanto, qualunque intervento didattico deve essere adottato con il coinvolgimento del consiglio di classe.</p>
OBBLIGATORIETÀ	<p>Appurato che una comune linea di condivisione deve essere stabilita ed ogni docente è chiamato alla responsabilità del proprio ruolo, tenendo i contatti con gli studenti per evitare <i>“la mera trasmissione di materiali”</i>, tutti i docenti vanno messi nelle condizioni di poter utilizzare il sistema <i>“a distanza”</i> adottato, nell’ambito degli strumenti individuati dai consigli di classe.</p>

Lavorare in rete: riservatezza dei dati e utilizzo di software proprietario

Il ricorso generalizzato alla didattica a distanza ha evidenziato la necessità di prendere in considerazione, in una prospettiva inedita e più complessa, anche la problematica della tutela dei dati personali connessa al continuo flusso di dati che avviene tra studenti e docenti.

Occorre pertanto richiamare l’attenzione sul fatto che numeri di telefono privati, file audio e immagini di docenti e studenti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono dati identificativi di cui il dirigente scolastico, titolare del trattamento, deve evitare la diffusione, limitandone l’uso alle finalità per le quali il materiale è prodotto e inviato.

Oltre alla informativa agli interessati sulle finalità del trattamento dei dati personali già consegnate alle famiglie (al momento dell’iscrizione) e al personale (al momento in cui si è instaurato il rapporto di lavoro), in aggiunta alle autorizzazioni al trattamento dei dati personali già predisposte per tutto il personale della scuola, non è inutile in questa fase individuare ulteriori modalità con le quali le famiglie e gli studenti maggiorenni vengano informati sulla necessità di un uso corretto e responsabile dei dati personali veicolati con i contenuti multimediali inviati dalla scuola e dai singoli docenti e sulle conseguenze, anche di natura penale, connesse a una eventuale indebita diffusione. C’è poi la questione sollevata dalla [nota 388 del 17 marzo 2020](#) del Ministero dell’Istruzione nella quale si invitano i dirigenti scolastici a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo sulla Privacy e a sottoporre a valutazione di impatto, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, i trattamenti dei dati personali coinvolti nella didattica a distanza.

Su queste complesse questioni saranno necessari ulteriori approfondimenti, ma riteniamo comunque che si tratti di due richieste a cui le scuole non possono ottemperare in questa fase. In particolare, la valutazione d'impatto è un'operazione molto complessa che deve essere antecedente all'avvio del trattamento, al fine di definire i rischi e le misure da adottare per minimizzarli.

A trattamento ormai avviato da parte di tutte le scuole, rischia di trasformarsi in un adempimento burocratico e formale senza più senso.

Riepilogo normativo

LEGGI E PROVVEDIMENTI DELLO STATO

[Decreto legge 6 del 23 febbraio 2020](#) *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Predisporre (art.1 c.1 la d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza)

da cui una serie di DPCM, di cui in ultimo

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#) *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 del 23 febbraio 2020*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **applicabili sull'intero territorio nazionale** [art. 1, 4, 5 e allegato 1, in vigore dall'8 marzo 2020 all'11 marzo 2020 ove incompatibili con il DPCM 11 marzo 2020; art. 2 e 3 in vigore dall'8 al 9 marzo 2020 ove incompatibili con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020].

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

NOTE MIUR

[Nota 278 del 6 marzo 2020](#) Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 ([Direttiva 1/20](#)), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del [Decreto legge 6 del 23 febbraio 2020](#)".

con un richiamo all'autonomia ed al coinvolgimento della comunità scolastica:

“Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della **propria autonomia**, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, **ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti**. È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, **il più ampio coinvolgimento della comunità educante**, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.”

[Nota 279 del 8 marzo 2020](#) Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Si annuncia quanto poi è dettagliatamente declinato nella [nota 388 del 17 marzo](#):

Attività didattica a distanza - Si confermano le disposizioni impartite dalla [nota 278 del 6 marzo 2020](#). Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. **Si consiglia comunque di evitare**, soprattutto nella scuola primaria, **la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni**, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata **una necessaria attività di programmazione**, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della **valutazione degli apprendimenti** e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/09, DLgs 62/17), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

[Nota 388 del 17 marzo 2020](#) Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza. La nota fornisce indicazioni al personale scolastico, e ai docenti in particolare, per mantenere la relazione educativa con gli alunni nella fase dell’emergenza. Occorre ribadire che tutto ciò che attiene alla progettazione didattica e alla valutazione è prerogativa dei docenti, degli organi collegiali e dei dirigenti scolastici, che la esercitano, ognuno per le proprie competenze, ai sensi del DPR 275/99

Tutta la normativa è riassunta in uno speciale sul nostro sito

[Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti](#)

Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale.